

**Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 ME**

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

<b>Titolo</b>	<b>Intervallo di tempo di mercato e periodo rilevante</b>
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 2.1, lettere ff) e hhhh), del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

**Pubblicata il 31 dicembre 2024**

## 1. Premessa

L'articolo 2, comma 2.1, lettera ff), della Disciplina prevede che per intervallo di tempo di mercato si intende il periodo temporale al quale sono riferite le offerte su MGP e MI la cui durata è corrispondente a uno o più periodi rilevanti, come definito nella DTF.

L' Articolo 2, comma 2.1, lettera hhhh), della Disciplina prevede che per periodo rilevante (ISP) si intende il periodo temporale minimo rispetto al quale possono essere registrate le nomine sulla PN come definito nelle DTF.

## 2. Intervallo di tempo di mercato

Gli intervalli di tempo ai quali possono essere riferite le offerte relative a prodotti semplici ovvero a prodotti a blocchi sono i seguenti:

- 60 minuti su MGP;
- 15 minuti su MI-A;
- 15 e 60 minuti (cross matching non abilitato) su X-BID.

I prodotti negoziabili sul MGP e sul MI relativi a ciascun intervallo di tempo di mercato sono indicati nella DTF n. 05 MPE.

## 3. Periodo rilevante

Il periodo rilevante (ISP) ai fini della registrazione delle nomine sulla PN è pari al quarto d'ora ( $\frac{1}{4}$  h).